

## **LEGGE 4 gennaio 1994, n. 10**

### **Istituzione del parco nazionale dell'arcipelago de La Maddalena e altre disposizioni in materia di parchi nazionali.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

1. E' istituito, d'intesa con la regione Sardegna ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il parco nazionale dell'arcipelago de La Maddalena, che comprende le isole e gli isolotti appartenenti al territorio del comune de La Maddalena, nonche' le aree marine circostanti per una distanza di almeno un chilometro dalla costa.

2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'ambiente provvede alla delimitazione provvisoria del parco nazionale di cui al comma 1 e, sentiti la regione e gli enti locali interessati, adotta le misure di salvaguardia necessarie per garantire la conservazione dello stato dei luoghi, tenendo altresì conto dell'istituendo parco marino internazionale delle Bocche di Bonifacio. La gestione provvisoria del parco, fino alla costituzione dell'ente parco previsto dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e' affidata ad un apposito comitato di gestione.

#### AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

#### Art. 2.

1. I fabbricati, le attrezzature e gli impianti di proprieta' dello Stato e non direttamente utilizzati dal comune o da altre amministrazioni pubbliche, ivi compresi quelli dismessi dal Ministero della difesa che si trovano nel territorio del parco di cui all'articolo 1, sono ceduti all'ente parco.

#### Art. 3.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle norme di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 2, cessano di avere efficacia il decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro della marina mercantile del 29 luglio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 3 agosto 1992, e il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro delle finanze dell'8 agosto 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 25 agosto 1980; parimenti cessa di avere efficacia ogni altro vincolo in contrasto con le finalita' della presente legge.

#### Art. 4.

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente, con proprio decreto, provvede all'adeguamento della disciplina dei parchi nazionali di cui

ai commi 1 e 2 dell'articolo 35 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, ai principi della medesima legge.

Art. 5.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede a carico della previsione di spesa della legge 6 dicembre 1991, n. 394. Al parco nazionale dell'arcipelago de La Maddalena si applicano le disposizioni della citata legge 6 dicembre 1991, n. 394, in quanto compatibili.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 gennaio 1994

SCALFARO

CIAMPI, Presidente del Consiglio  
dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: CONSO

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1217):

Presentato dal sen. COSSIGA ed altri il 5 maggio 1993.

Assegnato alla 13a commissione (Territorio), in sede deliberante, il 19 maggio 1993, con pareri delle commissioni 1a, 4a, 5a, 6a e parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 13a commissione il 24 giugno 1993; 13 luglio 1993 e approvato il 15 luglio 1993.

Camera dei deputati (atto n. 2944):

Assegnato alla VIII commissione (Ambiente), in sede legislativa, il 28 luglio 1993, con pareri delle commissioni I, IV, V, IX e XI.

Esaminato dalla VIII commissione il 10 novembre 1993 e approvato, con modificazioni, il 21 dicembre 1993.

Senato della Repubblica (atto n. 1217/ B):

Assegnato alla 13a commissione (Territorio), in sede deliberante, il 22 dicembre 1993.

Esaminato dalla 13a commissione e approvato il 23 dicembre 1993.